

COMUNE DI LEVICO TERME

(Provincia di Trento)



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 14.09.2011 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30.10.2017

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 – DEFINIZIONI	5
Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
Art. 4 – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	7
Art. 5 – ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	7
Art. 6 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI.....	8
Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	8
Art. 8 – CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	9
Art. 9 – CENTRO DI RACCOLTA ZONALE	9
Art. 10 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	9
Art. 11 – AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA.....	11
Art. 12 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	11
Art. 13 – RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	12
Art. 14 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	12
Art. 15 – RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE)	12
Art. 16 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....	13
Art. 17 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	13
Art. 18 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
Art. 19 – RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO	13
Art. 20 – RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE.....	13
Art. 21 – RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO.....	14
Art. 22 – RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI	14
Art. 23 – GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....	15
Art. 24 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	15
Art. 25 – CONTROLLO DELLA QUANTITA’ DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	15
Art. 26 – CESTINI PORTARIFIUTI.....	15
Art. 27 – DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE	15
Art. 28 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE	16
Art. 29 – PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	16
Art. 30 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	16
Art. 31 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	16
Art. 32 – PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	17
Art. 33 – ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	17
Art. 34 – POZZETTI STRADALI E FONTANE.....	17
Art. 35 – CAROGNE DI ANIMALI.....	17
Art. 36 – CONDUZIONE DI ANIMALI	17
Art. 37 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI	17
Art. 38 – CANTIERI EDILI.....	17
Art. 39 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	18

Art. 40 – RIFIUTI INERTI	18
Art. 41 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	18
Art. 42 – SGOMBERO DELLA NEVE	18
Art. 43 – MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ	18
Art. 44 – SANZIONI	18
Art. 45 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Con il presente regolamento sono inoltre stabilite le disposizioni per la tutela dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. alle emissioni costituite da effluenti gassosi immessi nell'atmosfera;
 - b. al terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c. al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso sarà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d. ai rifiuti radioattivi;
 - e. ai materiali esplosivi in disuso;
 - f. alle materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. alle acque di scarico;
 - h. ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - i. alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1069/2009;

- j. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:

- a. **utente:** l'intestatario della scheda di iscrizione al pagamento della tariffa rifiuti, i suoi famigliari o chiunque conferisca rifiuti al sistema pubblico di raccolta;
- b. **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che intenda disfarsene in violazione delle modalità di conferimento previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
- c. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- d. **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- e. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f. **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- g. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- h. **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 198 D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- i. **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j. **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e la raccolta idonea;
- k. **raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica lattine e tetrapak) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l. **spazzamento:** l'operazione di pulizia e di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- m. **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, secondo l'elenco, non esaustivo, delle operazioni indicate nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- n. **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, o di prepararli ad assolvere tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, secondo l'elenco, non esaustivo, delle operazioni indicate nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- o. **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- p. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. bb), del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- q. **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definire i gradi di qualità;

- r. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- s. **sottoprodotto:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti **urbani**:
 - a. **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che sono ulteriormente classificati in:
 - Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
 - Frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
 - Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati e da altri insediamenti civili che non possono essere inseriti in un contenitore carrellato da 120 lt.
 - b. **i rifiuti assimilati**: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
 - c. **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;
 - d. **i rifiuti di qualunque natura o provenienza**, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. **i rifiuti cimiteriali**: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);
 - g. **i rifiuti sanitari**: rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.
3. Sono rifiuti **speciali**:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;

- f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono **pericolosi** i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'articolo 188 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 4 – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione e in particolare:
- i rifiuti derivanti da attività agro-industriali;
 - i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - i rifiuti derivanti da attività di servizio;

avviene secondo i seguenti criteri:

- **limiti qualitativi:** l'assimilazione qualitativa è definita con deliberazione della Giunta provinciale n. 2741 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
 - **limiti quantitativi:** il limite di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è individuato in 1000 m³/anno di rifiuto urbano residuo (RUR) e di 1 m³/giorno per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata conferiti presso i centri di raccolta.
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo è applicata la tariffa di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

Art. 5 – ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune, che la esercita in regime di privativa attraverso la partecipazione ad apposita società in-house, nel rispetto della normativa vigente (artt. 198 e 200 del D. Lgs. 152/06). Nel contesto del presente regolamento con il termine di "gestore" si intende AMNU S.p.A., cui il Comune ha affidato il servizio.
2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale, con i modi e i limiti previsti dal presente regolamento e dal contratto di servizio; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di tangenziali. Si intendono comunque completamente serviti dal servizio di raccolta rifiuti tutti gli edifici e le aree che abbiano una distanza non superiore a metri 200 di percorso pubblico dal confine di proprietà al più vicino punto di conferimento della frazione secca non riciclabile stabilito dal Gestore.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici e le aree con strada d'accesso all'interno dell'area di espletamento del servizio, ma la cui viabilità non consenta agli automezzi in dotazione del Gestore di transitarvi o effettuare manovre di inversione di marcia.

3. Gli abitanti o gli utenti di nuclei urbani al di fuori dell'area di competenza stabilita al comma 2 hanno l'obbligo di conferire i rifiuti in un punto di raccolta del percorso stabilito dal Gestore nell'ambito del territorio comunale.
4. Le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Gestore.

Art. 6 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. Il Servizio è organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. raggiungere l'economicità di gestione;
 - b. evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantendo il benessere e la sicurezza delle persone;
 - c. garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - d. evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto è effettuata per l'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.
4. Di norma i servizi porta a porta di raccolta sono svolti con cadenza prefissata nei giorni lavorativi. In caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata su richiesta, solamente per le utenze non domestiche, in una giornata alternativa, di norma successiva a quella fissata.
5. Al fine di garantire i criteri di efficacia, efficienza ed economicità della raccolta, a discrezione del Gestore possono essere attivati uno o più sistemi di prenotazione individuale per i servizi porta a porta o di prossimità.

Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia in concerto con il Gestore del servizio.
2. In particolare le ordinanze comunali disciplinano:
 - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia;
 - modifiche alla gestione del servizio in esecuzione di indicazioni impartite dalla Provincia Autonoma di Trento.
3. Il Comune deve anche garantire la raccolta, su terreno pubblico o aperto al pubblico, di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati all'esterno dei contenitori, nonché la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato;
4. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza e ambientali; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.
6. In particolare, l'utente deve conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata stradale. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. Nei contenitori destinati alla raccolta differenziata è fatto divieto di introdurre

rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui ne è consentita l'introduzione. È altresì vietato depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero essere colmi.

7. È data la possibilità al Gestore del servizio di poter offrire servizi personalizzati di raccolta rifiuti, eventualmente anche a titolo oneroso.
8. È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.
9. È vietata la combustione dei rifiuti.

Art. 8 – CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Il centro di raccolta dei rifiuti è costituito da un'area recintata, predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti possono accedervi nel rispetto degli orari e del relativo regolamento, predisposti dal Gestore. La gestione del centro è disciplinata dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".
2. La raccolta presso tale centro riguarda le tipologie di rifiuto espressamente indicate nel D.M..
3. Per eventuali tipologie di rifiuti, il cui conferimento presso il centro possa essere difficoltoso per l'utente, potrà essere previsto un servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. È vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 9 – CENTRO DI RACCOLTA ZONALE

1. Il centro di raccolta zonale è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi per i quali il centro è autorizzato. Il Centro è realizzato in ottemperanza alle linee guida approvate con delibera della G.P. n. 3.095 del 6 dicembre 2002 e del Piano Provinciale dei Rifiuti. La sua gestione è regolamentata dalla L.P. 14 aprile 1998 n. 5.
2. La raccolta presso tale centro riguarda le tipologie di rifiuto espressamente indicate nell'autorizzazione provinciale e secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla registrazione dei flussi di rifiuti stoccati e avviati a smaltimento o riciclaggio.
3. Per eventuali tipologie di rifiuti, il cui conferimento presso il centro possa essere difficoltoso per l'utente, potrà essere previsto un servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. È vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 10 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta della frazione secca non recuperabile è effettuata mediante un sistema personalizzato con le seguenti modalità:
 - a. a ogni singola utenza sono consegnati uno o più contenitori rigidi carrellati, al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e di impedire esalazioni moleste. Nel caso i contenitori siano danneggiati accidentalmente o risultino non più funzionali si provvederà alla loro sostituzione, previa richiesta da parte dell'utente iscritto al pagamento della tariffa rifiuti; in caso di furto, a fronte della presentazione di autocertificazione con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore o denuncia di furto alle autorità competenti, si procederà alla consegna di un nuovo contenitore. La volumetria dei contenitori è stabilita dal Gestore del servizio in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti dei singoli utenti;
 - b. il Gestore del servizio deve garantire l'individuazione automatica dell'utenza e la relativa misurazione della quantità dei rifiuti raccolti, al fine di consentire l'applicazione della tariffa rifiuti,

secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- c. è vietato conferire rifiuti all’interno dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
- d. è vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite dal presente regolamento, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, fatti salvi eventuali sacchi prepagati forniti dal Gestore per il conferimento di rifiuti non inseribili nel contenitore personale. Nel caso in cui la capienza del contenitore risulti insufficiente per l’ordinaria fruizione del servizio l’utente può richiederne uno idoneo;
- e. la pulizia dei contenitori è a carico degli utenti ai quali gli stessi sono assegnati. In caso di cessazione dell’utenza e successiva riconsegna del contenitore al soggetto gestore, gli stessi devono risultare puliti ed integri. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l’addebito del costo riguardante la pulizia del contenitore, come stabilito dal Gestore;
- f. la raccolta porta a porta è effettuata di norma al limite del confine di proprietà dell’utente, ove egli colloca i contenitori, che devono essere esposti a bordo strada, sul percorso indicato da AMNU, prima delle ore 06:00 del giorno di passaggio ma non prima delle ore 20:00 del giorno antecedente. Al fine di ridurre gli impatti sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, è possibile che l’utente debba collocare il contenitore personale in punti di raggruppamento individuati dal Gestore, in accordo con l’amministrazione comunale. Le proprietà private, non destinate a uso pubblico, non saranno di norma interessate al passaggio dei mezzi di raccolta; gli utenti dovranno effettuare il conferimento nel punto di raccolta più vicino alla loro abitazione. Salvo casi specifici autorizzati dal Gestore, i contenitori devono essere riportati dall’utente entro il confine di proprietà entro 12 ore dall’avvenuto svuotamento. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private per effettuare la raccolta dei contenitori su quattro ruote solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la manovra dei mezzi in sicurezza. Ove l’accesso ed il transito risulti in qualsiasi modo impedito od ostacolato viene meno l’obbligo della raccolta finché perdura l’impedimento o l’ostacolo;
- g. considerato che i contenitori ad uso personale per lo smaltimento del secco residuo sono dati in consegna/custodia all’utente e sono pertanto sotto la sua responsabilità, lo stesso utente, nel posizionare il contenitore a bordo strada, deve assicurarsi che non costituiscano pericolo per la circolazione di veicoli, velocipedi e pedoni;
- h. il Gestore del servizio non effettuerà la raccolta dei rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto disposto, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna, segnalando il fatto sia all’utente che al Comune per i relativi provvedimenti;
- i. qualora al momento della raccolta i contenitori fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante;
- j. il Gestore del servizio potrà collocare sul territorio contenitori multiutenza, dotati di un’apertura con volumetria certa attivabile attraverso un dispositivo personale che permetta di registrare i singoli conferimenti. L’utente potrà avvalersi di questo sistema di raccolta in alternativa a quanto previsto alla lettera a. del presente articolo. L’utente può utilizzare entrambi i sistemi di raccolta (contenitore e dispositivo): in questo caso è data facoltà al Gestore del servizio di addebitare un corrispettivo per il sistema alternativo richiesto. Per il passaggio dal sistema a contenitore a quello con apertura volumetrica il Gestore può richiedere un corrispettivo per la presa in consegna del contenitore;
- k. le utenze ad elevata produzione di rifiuti, riciclabili e non riciclabili (ad esempio centri commerciali, campeggi, case di cura, o simili) potranno essere dotate, a discrezione del Gestore del servizio, di un compattatore a terra ad elevata capacità, adibito a loro esclusivo uso e custodito all’interno della proprietà privata, la cui gestione sarà regolata da apposito contratto a titolo oneroso;

- l. nel conferimento dei rifiuti, l'utente dovrà prestare particolare cura, al fine di evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
2. La raccolta della frazione umida è effettuata:
 - a. per le utenze domestiche attraverso contenitori stradali. Il rifiuto organico va introdotto in tali contenitori mediante sacchetti in materiale biodegradabile, salvo diverse disposizioni da parte del Gestore;
 - b. per le grandi utenze (alberghi, ristoranti, negozi di generi alimentari, mense, comunità, campeggi e simili) attraverso contenitori carrellati personali con relativa fodera biodegradabile.
3. La raccolta è effettuata tenuto conto della sostenibilità dei costi e del beneficio ambientale. Nei nuclei urbani isolati, nei casi di quantità minime e di costi per unità di prodotto sproporzionatamente elevati, il Gestore può introdurre modalità alternative per la raccolta della frazione organica.

Art. 11 – AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il Comune consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo di diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.

Ai fini del presente articolo si intende per:

- **composter domestico:** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - **cassa di compostaggio o concimaia:** una cassa senza fondo, posta a contatto diretto con il terreno naturale, che consenta un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
4. Non potranno essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario arrecando disturbo al vicinato.
 5. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale.
 6. Durante la gestione del compostaggio dovranno essere garantiti i seguenti accorgimenti:
 - a. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il mescolamento periodico del materiale;
 - d. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
 7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico hanno l'obbligo di consentire il controllo dell'effettiva e corretta esecuzione del compostaggio domestico da parte di personale autorizzato dal Gestore del servizio.

Art. 12 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'art. 10 e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia.
2. All'utente dovranno essere forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale sia quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Art. 13 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da avviare a smaltimento finale;
 - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.
3. I punti di raccolta pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a. essere individuati, in area pubblica, a cura del Gestore del servizio di intesa con il Comune, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - b. la pulizia delle piazzole di contenimento è a cura del Comune secondo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.
4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario, all'interno delle proprietà delle grandi utenze (negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico).
5. I titolari delle attività di cui al punto 4, nonché i responsabili di enti pubblici che accettino la collocazione dei contenitori su suolo privato, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente del servizio.
6. A seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, potranno essere apportate variazioni alle modalità di esecuzione delle raccolte differenziate. In tali casi, il Gestore provvederà ad informare gli utenti mediante opportune campagne informative.
7. Gli utenti debbono seguire scrupolosamente le indicazioni del Gestore per evitare di introdurre nei contenitori frazioni di rifiuti non coerenti con la raccolta.

Art. 14 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 comma 2 lettera a), non devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Entro i limiti di conferimento fissati dal Gestore, i rifiuti indicati all'art. 3 devono essere conferiti, mediante consegna diretta da parte dell'utente, negli appositi Centri di Raccolta Rifiuti a titolo gratuito.
3. Su richiesta dell'utente, i rifiuti ingombranti possono essere ritirati dal Gestore, a titolo oneroso, presso il domicilio dell'utente stesso.
4. Qualora i rifiuti ingombranti prodotti superino il limite quantitativo di assimilazione deliberato, gli enti, le imprese e i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento.

Art. 15 – RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE)

1. La gestione dei RAEE è regolata dal D.M. 151/2005 e ss.mm.ii. e dal D.M. Ambiente 8 marzo 2010 n. 65. In caso di mancata consegna del rifiuto a un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, gli stessi devono essere conferiti al Centro di Raccolta Rifiuti. I RAEE si suddividono nei seguenti raggruppamenti:
 - a. R1: apparecchiature refrigeranti (ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori; condizionatori d'aria);
 - b. R2: grandi bianchi (ad esempio lavatrici e lavastoviglie);

- c. R3: TV e monitor (ad esempio televisori, video);
- d. R4: PED, CE, ICT apparecchi illuminanti ed altro, computer e relativi accessori, elettrodomestici;
- e. R5: sorgenti luminose (ad esempio tubi fluorescenti).

Art. 16 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'allegato D) del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., provenienti da utenze domestiche, devono essere conferiti direttamente ai centri raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo a operatori specializzati del settore.
3. Le pile esauste e i medicinali scaduti possono essere conferiti negli appositi contenitori stradali o presso il Centro di Raccolta Rifiuti.

Art. 17 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico, devono essere conferiti presso il centro raccolta rifiuti o, qualora esistenti, nei contenitori stradali (di norma di colore marrone) opportunamente segnalati.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

Art. 18 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed essere avviati al recupero ed allo smaltimento ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e ss.mm.ii..

Art. 19 – RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro è svolto dal Gestore, per tutte le utenze, con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta è effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore verde opportunamente segnalati;
 - b. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore rimanga chiuso;
 - c. la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio;
 - d. è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto, se risultano di materiale non compatibile con tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni, ecc.);
 - e. è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.
2. Per le utenze non domestiche con una produzione rilevante di rifiuto costituito da vetro il servizio di raccolta può essere attivato mediante il sistema porta a porta. La raccolta è effettuata di norma al limite del confine di proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori, che devono essere esposti a bordo strada, sul percorso indicato da AMNU, prima delle ore 06:00 del giorno di passaggio ma non prima delle ore 20:00 del giorno antecedente.

Art. 20 – RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone è svolto dal Gestore, per tutte le utenze, con le seguenti modalità:

- a. la raccolta è effettuata mediante appositi contenitori stradali di colore giallo, collocati in apposite piazzole;
 - b. l'utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti in volume nella misura massima possibile;
 - c. la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore del servizio.
 - d. non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto, se risultano di materiale non compatibile con tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, ecc.);
 - e. è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi.
2. Per le utenze non domestiche il servizio di raccolta dei soli imballaggi in cartone può essere attivato con il sistema porta a porta.

Art. 21 – RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERO

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da imballaggi in plastica, poliaccoppiati, alluminio e banda stagnata è svolto dal Gestore, per tutte le utenze, con le seguenti modalità:
 - a. mediante appositi contenitori stradali di colore azzurro collocati in apposite piazzole e dotati di un dispositivo di apertura con volumetria certa, apribile attraverso un dispositivo personale che permetta di registrare i singoli conferimenti;
 - b. mediante appositi cassonetti carrellati con servizio porta a porta a titolo oneroso;
 - c. l'utente deve introdurre gli imballaggi ridotti in volume nella misura massima possibile;
 - d. la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore;
 - e. non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto, se risultano di materiale non compatibile con tale raccolta (cassette di legno, borse di carta, ecc.);
 - f. è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi.

Art. 22 – RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati è svolto esclusivamente dal Gestore, per tutte le utenze, con le seguenti modalità:
 - a. mediante appositi contenitori collocati presso i Centri di Raccolta ;
 - b. l'utente deve introdurre gli indumenti usati in maniera ordinata e in sacchi ben chiusi;
 - c. la raccolta può essere disposta in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del Gestore;
 - d. non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, né indumenti da lavoro;
 - e. è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi.

Art. 23 – GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie o simili di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi (a rischio infettivo e non):
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente – dal medico che li ha in cura – una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
 - d. la spazzatura;
 - e. i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici ed i tessili sanitari.
2. I rifiuti di cui al precedente comma 1 devono essere collocati in modo differenziato negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree interne alla struttura sanitaria, ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 24 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 – CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il Gestore deve garantire una corretta misurazione dei rifiuti oggetto del servizio, distinti per tipologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, fornendo, su richiesta del Comune, i dati rilevati. Per quanto riguarda la frazione secca non riciclabile sarà utilizzato un fattore di conversione volume/peso.
2. I modi di esecuzione della pesata e della trasmissione dei dati saranno definite nel disciplinare con cui il Comune affida il servizio.

Art. 26 – CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi, il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. È vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili sia di utilizzo domestico che non domestico.
3. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Art. 27 – DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche, nonché il suolo pubblico.
2. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. È vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

Art. 28 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private, i predetti soggetti sono ritenuti responsabili in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o i proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 29 – PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono:
 - conferire secondo la normativa vigente in modo ordinato al Centro di Raccolta le frazioni dei rifiuti differenziabili, quali ad esempio cassette di legno e plastica, i cartoni, opportunamente piegati per ridurre l'ingombro;
 - accumulare ordinatamente i rifiuti non differenziabili in appositi sacchi, forniti a pagamento dal Gestore del servizio, secondo la tariffa comunale deliberata.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Gestore del servizio le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Art. 30 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, gelaterie, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelaterie, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc.), essendo il gestore dell'attività ritenuto il responsabile nonché il produttore dei rifiuti.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori sistemati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve essere perfettamente pulita.

Art. 31 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, previo accordo sulle modalità con il Gestore del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 32 – PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o di uso pubblico, devono comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che si utilizzano. All'atto della presentazione della domanda di cui sopra devono, inoltre, presentare copia della richiesta di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati presentata al Gestore. In mancanza di tale documento non potrà essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento dell'evento.
2. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve essere libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della manifestazione.

Art. 33 – ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi compie operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso d'inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere alla pulizia a proprie cure e spese.
3. In caso d'inadempienza, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 34 – POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Al fine di assicurarne il regolare deflusso, il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche.
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Art. 35 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o prescritte dalla normativa vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003 n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Art. 36 – CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui siano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.
3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire, in particolare, la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.

Art. 37 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITÀ DI ABITAZIONI

1. I trattamenti con presidi fitosanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari, eseguiti con mezzi aerei o con atomizzatori, devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.
2. In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

Art. 38 – CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupi con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia o altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

Art. 39 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. È vietato abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono, sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche e a uso pubblico.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

Art. 40 – RIFIUTI INERTI

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche o centri di raccolta autorizzati.

Art. 41 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b. è vietata la collocazione sotto i tergicristalli o nelle maniglie o in altre parti dei veicoli;
 - c. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d. è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

Art. 42 – SGOMBERO DELLA NEVE

1. È vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicati dall'apposita segnaletica, nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve.
2. È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa, nonché ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.

Art. 43 – MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (ad esempio fioriere, vasi e simili) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti siano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 44 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti dalla normativa nazionale vigente (artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 205/2010 e ss.mm.ii.) che attualmente prevedono:
 - una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro aumentata fino al doppio nel caso in cui l'abbandono riguardi rifiuti pericolosi;

- la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi per la violazione dell'art. 192 commi 1 e 2 del suddetto decreto riguardante l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti da parte di imprese ed enti;
- la pena dell'arresto da 6 mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro nel caso in cui l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti da parte di imprese ed enti riguardi rifiuti pericolosi;

e fatte salve le sanzioni contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, con i modi e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

ART.	COMMA	OGGETTO	DESCRIZIONE	SANZIONE (€)
7	5		Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti	85,00.- / 500,00.- (166,00.-)
7	6	Modi di conferimento e	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obbligo raccolta differenziata ▪ Divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa; ▪ Divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno 	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
7	8	di raccolta dei rifiuti	Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
7	9		Divieto di incendiare rifiuti	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
8	5	Centro di raccolta rifiuti	Divieto di depositare rifiuti all'esterno del CRM	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
9	5	Centro di raccolta zonale	Divieto di depositare rifiuti all'esterno del CRZ	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
10	1, lett. d	Modi di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici	Mancato obbligo di conferimento rifiuti nei contenitori in sacchetti chiusi e impermeabili	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. c		Divieto di utilizzare contenitori quando non è possibile la loro perfetta chiusura	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. d		Divieto di utilizzare i contenitori in modo scorretto o lasciare rifiuti sul suolo	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
10	1, lett. e		Mancato obbligo di pulizia dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. f		Mancato obbligo di posizionamento dei contenitori prima delle ore 6:00 del giorno di passaggio e non prima delle ore 20:00 del giorno antecedente	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. F		Mancato obbligo di ritiro contenitori entro 12 ore dallo svuotamento	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
10	1, lett. G		Mancato obbligo di posizionamento dei contenitori a bordo strada in modo da non costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)

10	1, lett. l		Mancato obbligo di porre attenzione al conferimento di rifiuti taglienti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
11		Auto trattamento della frazione umida (compostaggio domestico)	Modi di effettuazione del compostaggio domestico	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
12	1	Conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	Mancato obbligo di conferimento dei rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all'art.10 (vedi nota 13)	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
14		Conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici	Mancato obbligo di conferimento dei rifiuti ingombranti secondo le modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
15	1	Conferimento dei RAEE	Mancato obbligo di conferimento dei RAEE secondo le modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
16	1	Conferimento dei rifiuti pericolosi	Mancato obbligo di conferimento dei rifiuti pericolosi di privati	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
16	2		Mancato obbligo di conferimento dei rifiuti pericolosi di enti o imprese	75,00.- / 450,00.- (150,00.-)
17	1-2	Conferimento dei rifiuti urbani vegetali	Mancato obbligo di conferimento rifiuti vegetali	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
17	3		Divieto di conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di diverse tipologie	60,00.- / 360,00.- (120,00.-)
18		Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	Mancato obbligo conferimento dei rifiuti secondo le modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
19	1, lett. d	Raccolta della frazione secca recuperabile (vetro)	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
19	1, lett. e		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00.- / 240,00.- (80,00.-)
20	1, lett. D	Raccolta costituita da carta e cartone	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
20	1, lett. E		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00.- / 240,00.- (80,00.-)
21	1, lett. e	Raccolta del multimateriale leggero	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
21	1, lett. f		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00.- / 240,00.- (80,00.-)
22	1, lett. d.	Raccolta degli indumenti usati	Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
22	1, lett. e.		Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata	40,00.- / 240,00.- (80,00.-)

23	2	Gestione dei rifiuti sanitari	Mancato obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità indicate	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
26	2	Cestini portarifiuti	Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all'interno di stabili	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
26	3		Divieto di danneggiare, rimuovere o apporre scritte sui cestini	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
27	1	Divieto d'imbrattamento del suolo, della segnaletica e di strutture pubbliche	Divieto d'imbrattamento dei fabbricati pubblici	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
27	2		Divieto di gettare rifiuti sul suolo pubblico	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
27	3		Divieto di apporre segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
28	1	Pulizia dei fabbricati e delle aree contigue	Mancato obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
29	1-3	Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	Mancato obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite durante e dopo il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
30	1	Pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi	Mancato obbligo per i gestori di esercizi pubblici occupanti aree pubbliche di tenerle pulite	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
30	2		Mancato obbligo per i gestori di esercizi pubblici o locali simili, di tenere pulite le aree esterne, che per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
30	3		Mancato obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste	50,00.- / 300,00.- (100,00.-)
30	4		Mancato obbligo di pulizia area di posteggio	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
31	1	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Mancato obbligo di pulizia dell'area occupata dagli spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta	85,00.- / 500,00.- (166,00.-)
32	2	Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	Mancato obbligo per chi organizza manifestazioni su aree pubbliche di concordare l'eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
33	1	Attività di carico e scarico di merci e materiali	Mancato obbligo di pulire l'area interessata per chi esegue tali attività	30,00.- / 180,00.- (60,00.-)
34	2	Pozzetti stradali e fontane	Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
35	1	Carogne di animali	Mancato obbligo di conferimento secondo le modalità previste da APSS o da leggi di settore	25,00.- / 150,00.- (50,00.-)
36		Conduzione di animali	Mancato obbligo di adottare misure per evitare che sia sporcato il suolo pubblico	25,00.- / 150,00.-

				(50,00.-)
37	1	Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni	Mancato obbligo di eseguire trattamenti secondo le modalità previste	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)
37	2		Divieto di eseguire trattamenti antiparassitari e diserbanti durante giornate di vento	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)
38	1-2	Cantieri edili	Mancato obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri edili	30,00.- / 180,00.-
				(60,00.-)
39	1	Veicoli a motore, rimorchi e simili	Divieto di abbandono di carcasse di autoveicoli	85,00.- / 500,00.-
				(166,00.-)
39	2		Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)
40	1	Rifiuti inerti	Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	50,00.- / 300,00.-
				(100,00.-)
41	1, lett. a	Attività di volantinaggio	Divieto di lancio dei volantini su vie pubbliche	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)
41	1, lett. b		Divieto di collocare volantini sotto i tergicristalli, maniglie o altre parti degli autoveicoli	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)
42	1	Sgombero neve	Divieto di sosta nelle aree interessate allo sgombero neve	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)
42	2		Divieto di invadere la carreggiata con la neve rimossa	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)
43	2-4	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale o per altre finalità	Mancato obbligo di rimozione dei manufatti rotti o temporaneamente (per attività stagionali) posti su area pubblica	25,00.- / 150,00.-
				(50,00.-)

- Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia e dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Art. 45 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Costituisce infrazione al regolamento stesso la violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento.
- Le sanzioni di cui all'articolo precedente restano in vigore fino al momento in cui i divieti e gli obblighi relativi non saranno ricompresi nel Regolamento di Polizia Urbana.
- Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali, qualora incompatibili con quelle del presente Regolamento.
- Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dal Gestore del servizio con proprio regolamento.